

STUDIO LEGALE

AVV. ALESSANDRO AVAGLIANO

AVV. GIANCARLO GUARINO

VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO, 82 – 00191 ROMA
TEL. 06 / 44.23.16.60 – 64.22.02.21

AVV. ALESSANDRO AVAGLIANO
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIANCARLO GUARINO
Patrocinante in Cassazione

AVV. GREGORIO STANIZZI

DOTT. CLAUDIO HAFEZ

Roma, 08 Maggio 2020

Spett.le

Federazione Ginnastica d'Italia
F.G.I.

Viale Tiziano, 70
00196 Roma

Via posta elettronica

Oggetto: Covid-19 – prime considerazioni e conseguenze

Con la presente rispondo alla richiesta di parere formulatami da codesta spettabile Federazione in ordine alle prime considerazioni e conseguenze giuridiche derivanti dalla nota diffusione del virus Covid 19, con la doverosa precisazione che le mie considerazioni potranno essere in un futuro anche breve modificate ed aggiornate stante sia il continuo evolversi della legislazione in materia (vedasi, per esempio, il continuo susseguirsi di Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sia la naturale assenza, al momento, di specifica giurisprudenza.

1. Sulla responsabilità dei Presidenti delle società sportive in caso di contagio di uno o più dei propri soci / tesserati.

A breve la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrebbe con un nuovo decreto autorizzare la riapertura di palestre e centri sportivi e, per questo, è bene che le società sportive che intendano riprendere le proprie attività comincino a prepararsi in attesa delle specifiche disposizioni governative. Molto probabilmente dovranno ancora essere garantite le precauzioni basilari di informazione, sanificazione

degli ambienti, igienizzazione personale e distanziamento sociale alle quali già ci stiamo abituando nella vita quotidiana. Il pieno rispetto delle disposizioni di legge da parte delle società sportive potrà porre quasi completamente al riparo i Presidenti e addetti di queste ultime da eventuali azioni di responsabilità intentate da chi dovesse contrarre il virus. Infatti, nella non augurata ipotesi in cui un tesserato e/o un socio (ma anche un terzo soggetto, quale ad esempio il genitore che accompagna il proprio figlio all'allenamento) dovessero risultare positivi al Covid-19, dovrebbero, in primo luogo, provare che l'infezione sia avvenuta proprio nei locali della società, prova questa comunque assai ardua da raggiungere in quanto non sarebbe facile dimostrare che il contagio non sia avvenuto in altri contesti sociali quali, ad esempio, un supermercato o un ambiente familiare. Ma se poi anche il contagiato riuscisse a pervenire a tale difficilissima prova, dovrebbe poi, in aggiunta, dimostrare che il virus è stato contratto per colpa e negligenza, o addirittura dolo, della società e del suo Presidente. E quest'ultima figura, se documenterà di aver adottato tutte le precauzioni dettate dalla legge, potrà ritenersi con molta probabilità esente da ogni responsabilità civile e penale.

In ossequio a quanto appena illustrato, la Corte di Cassazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (materia al momento da considerare in analogia con il caso in esame) ha costantemente enunciato il principio secondo cui il datore di lavoro, se non vuole incorrere in responsabilità, dovrà mantenere la chiusura dell'azienda in caso di impossibilità a garantire ai lavoratori un livello di sicurezza adeguato nel sito dove si svolge l'attività d'impresa.

2. Sull'obbligo o meno di rimborso delle quote associative/corso societarie ai propri tesserati.

In questi giorni di emergenza ci si è anche posti il problema da parte di alcune società su come comportarsi in caso di richiesta di rimborsi per la forzata inattività.

Sul punto, è bene distinguere tra i versamenti conferiti dai soci quali quote associative da quelli pagati dai tesserati per la partecipazione ai corsi.

E' usuale per le associazioni sportive chiedere ai propri associati una quota annuale di iscrizione (da pagarsi in una unica rata ad inizio anno sociale/sportivo o dilazionata nel tempo). Questo pagamento

discende direttamente dalla qualifica di “socio” del sodalizio, potendo quindi godere dei diritti e dei doveri connessi a tale status. Ebbene, posto che secondo le previsioni dell’art. 37 del Codice Civile e tributarie di riferimento in materia di agevolazioni fiscali per gli Enti di tipo associativo (art. 148 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nonché immagino per espressa disposizione degli statuti delle singole associazioni, la restituzione di questo conferimento deve essere vietata, va da sé che è da escludersi la possibilità di rimborso della quota associativa o di parte di essa.

Non solo. Qualora il pagamento della quota associativa sia previsto con cadenza periodica, questo sarà da ritenersi in ogni caso dovuto anche nell’ipotesi di temporaneo mancato svolgimento delle attività associative in quanto alle stesse, come detto, non è comunque direttamente riferibile. Sarà l’Organo preposto, in ogni caso, a dover stabilire se il mancato versamento costituisca causa di decadenza della qualifica di associato, senza dimenticare il buon senso necessario in situazioni di emergenza come quella in essere.

Diverso è il discorso che concerne il pagamento delle quote versate dagli atleti per la partecipazione ai corsi per attività già pagate ma delle quali il tesserato non ha potuto fruire a causa del blocco forzato delle attività. In questo caso, l’atleta ha diritto al rimborso della parte di quota della quale non ha potuto usufruire, in applicazione dell’art. 1463 del Codice Civile secondo il quale chi paga per ottenere un servizio che poi, per impossibilità sopravvenuta e senza sua colpa non viene fornito, ha diritto di essere rimborsato. In tale caso suggerisco alle società di proporre al tesserato di “congelare” gli abbonamenti, per poi ricominciare a godere delle settimane o dei mesi rimanenti una volta terminata l'emergenza, fermo restando, però, che l’atleta sarà libero di accettare o meno tale proposta.

3. Sul pagamento dei canoni di locazione relativi alle palestre.

Diverso è il discorso concernente la ipotetica interruzione in questo periodo di chiusura forzata del pagamento dei canoni di locazione da parte delle società sportive, in quanto in tale materia non si può applicare il sopra menzionato art. 1463 c.c. non trattandosi di una corresponsione di servizi.

Premesso che non esiste al momento, nel nostro ordinamento, una norma che permetta al conduttore di ottenere in automatico la

sospensione o la riduzione del canone di locazione, la soluzione deve essere raggiunta attraverso un accordo tra le parti della rimodulazione del rapporto di locazione. Le associazioni potrebbero, però, in sede di trattativa, invocare sicuramente l'art. 1256, comma 2, del Codice Civile secondo il quale è permesso di ritardare il pagamento rispetto alla scadenza prevista in contratto (senza addebito di interessi e/o di penali in genere), trattandosi di un inadempimento incolpevole provocato da un'impossibilità sopravvenuta, ma anche l'art. 1467 del Codice Civile che disciplina proprio i casi di eccessiva onerosità *"per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili"*. Tale ultima norma concede all'affittuario la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto che, sulla carta, può apparire un grande punto di forza, ma poi non bisogna trascurare il particolare di non poco conto per cui a seguito di risoluzione del contratto la società dovrà liberare i locali in affitto con riconsegna delle chiavi. Al tempo stesso, la medesima norma prevede che *"la parte contro la quale è domandata la risoluzione (rectius il proprietario) può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto"*.

Sarebbe, pertanto, auspicabile intavolare trattative con il proprietario improntate sul buon senso, onde anche evitare iniziative giudiziarie che porterebbero ad un dispendio di risorse economiche e finanche all'ordine da parte di un Giudice di liberare i locali presi in affitto. L'ideale sarebbe di arrivare alla stipula di un nuovo contratto (da poi registrare) a condizioni più confacenti alla nuova realtà che si presenterà purtroppo sul mercato delle locazioni dopo l'eccezionale fenomeno del Covid-19.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi eventuale richiesta di chiarimenti, porgo distinti saluti.

Avv. Alessandro Ayagliano

